

	<b>Aur°el S.p.A. Via Foro dei Tigli,4</b> <b>47015 MODIGLIANA (FC)</b> <b>Tel. : 0546-941124 Fax. : 941660</b>	<small>Mod C-00-7-96</small> <small>Stato</small> <b>Standard: SA-01_01</b> <b>Data: 11/10/13</b> <b>Pag.: 1 di 7</b>
<b>Condizioni Generali di Acquisto</b>	<b>Area di Destinazione : Funzione Acquisti</b>	

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 1. Norme generali

- 1.1. *(Applicabilità delle condizioni generali)* Le presenti Condizioni generali di acquisto (le “Condizioni generali”) si applicano ad ogni richiesta di offerta, ad ogni ordine d’acquisto e/o ad ogni contratto avente ad oggetto la fornitura di prodotti la cui fabbricazione o lavorazione sia comunque commissionata da **Aurel S.p.a.** (di seguito la “Committente”) all’impresa fornitrice (di seguito il “Fornitore”). La Committente si riserva di modificare le presenti Condizioni generali con un preavviso di 15 (quindici) giorni, ferma restando la facoltà del Fornitore di comunicare per iscritto alla Committente, entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle nuove condizioni generali di acquisto, la propria indisponibilità ad accettare dette condizioni generali. In mancanza di contestazione scritta del Fornitore alla Committente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni generali di acquisto sono considerate tacitamente accettate dal Fornitore. Qualora una o più previsioni delle presenti Condizioni generali risultassero nulle o inefficaci, resteranno impregiudicate la validità e l’efficacia delle Condizioni generali nel loro complesso e/o dei contratti conclusi in base alle stesse e le parti sostituiranno in buona fede qualsiasi disposizione nulla o inefficace con pattuizioni aventi, per quanto possibile, contenuto analogo o equivalente.
- 1.3 *(Modifiche alle Condizioni generali e al contratto)* Eventuali deroghe, integrazioni o modifiche alle presenti Condizioni generali, e/o al contratto concluso in base alle stesse Condizioni generali, saranno valide solo ove le stesse siano disposte per iscritto dalla Committente o da quest’ultima espressamente e specificatamente accettate per iscritto. Eventuali condizioni generali di vendita, riportate in lettere, conferme d’ordine o fatture del Fornitore, non troveranno in alcun caso applicazione, neppure parziale, se non saranno state preventivamente approvate per iscritto dalla Committente.

### 2. Ordini di acquisto – Conclusione del contratto - Prodotti in esclusiva per la Committente

- 2.1 *(Accettazione degli ordini di acquisto – Conclusione del contratto)* Gli ordini d’acquisto formulati per iscritto dalla Committente sono intesi sempre disciplinati ed integrati dalle presenti Condizioni generali. Il Fornitore dovrà comunicare la propria accettazione dell’ordine d’acquisto e delle presenti Condizioni generali, inviando alla Committente una copia dell’ordine d’acquisto sottoscritta per accettazione. Ogni eventuale diversa comunicazione del Fornitore, non conforme all’ordine d’acquisto, varrà come controproposta, la cui accettazione è rimessa alla piena discrezionalità della Committente. Resta inteso che l’ordine d’acquisto della Committente s’intenderà comunque accettato dal Fornitore, ed il relativo contratto perfezionato, qualora il Fornitore non manifesti per iscritto alla Committente la propria volontà di rifiutare l’ordine (espressa anche tramite controproposta) entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’ordine stesso. L’ordine d’acquisto si intenderà, in ogni caso, accettato ed il relativo contratto perfezionato, anche soltanto parzialmente, laddove e nella misura in cui, avendo il Fornitore dato esecuzione all’ordine, la Committente accetti senza riserve i prodotti oggetto dell’ordine d’acquisto consegnatigli dal Fornitore.
- 2.2. *(Fabbricazione di prodotti su indicazioni della Committente – Esclusiva – Materie prime, semilavorati, componenti)* Il Fornitore produrrà e fornirà alla Committente i prodotti sulla base dell’ordine d’acquisto nonché delle specifiche tecniche, dei modelli e/o degli eventuali campioni consegnati e/o approvati dalla Committente. Quando l’ordine d’acquisto della Committente si riferisce ad un prodotto da fabbricare secondo indicazioni, più o meno dettagliate, della Committente e che differisce, anche solo per uno o più particolari, dal prodotto usualmente fabbricato e/o commercializzato dal Fornitore, è inteso che, salvo diverso accordo scritto, il Fornitore dovrà fabbricare il prodotto esclusivamente per la fornitura alla Committente. In tal caso, l’accettazione dell’ordine d’acquisto da parte del Fornitore comporterà la piena ed incondizionata accettazione, oltre che delle presenti Condizioni generali, anche delle condizioni particolari, delle caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti indicate per iscritto dalla Committente nell’ordine d’acquisto, o in altro eventuale documento ad esso conseguente e/o facente riferimento, e costituenti parte integrante del contratto. Ove la Committente provveda a consegnare al Fornitore materie prime, semilavorati e/o componenti necessari per l’esecuzione del contratto, questi resteranno di proprietà della Committente ed il Fornitore dovrà fare quanto necessario per custodirli con diligenza professionale ed evitare atti conservativi dei creditori del Fornitore.
- 2.3 *(Fabbricazione di prodotti su campione)* Per qualsiasi prodotto di nuova produzione, ove richiesto per iscritto dalla Committente, il Fornitore sottoporrà inoltre alla preventiva autorizzazione del Committente, nei termini e con le

	<b>Aur°el S.p.A. Via Foro dei Tigli,4</b> <b>47015 MODIGLIANA (FC)</b> <b>Tel. : 0546-941124 Fax. : 941660</b>	<small>Mod C-00-7-96</small> <small>Stato</small> <b>Standard: SA-01_01</b> <b>Data: 11/10/13</b> <b>Pag.: 2 di 7</b>
<b>Condizioni Generali di Acquisto</b>	<b>Area di Destinazione : Funzione Acquisti</b>	

modalità da concordarsi per iscritto tra le parti ed al mero costo di produzione, un proprio campione realizzato sulla base delle istruzioni della Committente. Detto campione, una volta approvato per iscritto dalla Committente, costituirà parametro di riferimento nella valutazione delle caratteristiche e della qualità dei prodotti oggetto di fornitura ai sensi delle presenti Condizioni, restando inteso che in nessun caso l'approvazione di detto campione da parte della Committente solleva il Fornitore dall'obbligo di fornire alla Committente prodotti conformi al contratto.

- 2.4 *(Modifiche alle caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti)* Il Fornitore non potrà apportare alcuna modifica ai prodotti oggetto di fornitura, rispetto a quanto richiesto dalla Committente, se non dietro espressa autorizzazione scritta della Committente stessa. Il Fornitore si atterrà ad ogni ragionevole richiesta di modifica formulata per iscritto dalla Committente; tali modifiche non comporteranno alcuna variazione in aumento del prezzo e delle altre condizioni di fornitura a meno che non si tratti di modifiche sostanziali. In ogni caso, ogni eventuale variazione delle condizioni di fornitura dovrà essere previamente concordata per iscritto tra le parti ed in nessun caso il Fornitore potrà rifiutare le richieste di modifica della Committente, recedere dal contratto, interrompere o sospendere la progettazione e/o la fabbricazione dei prodotti o l'adempimento delle proprie prestazioni contrattuali.

### **3. Tutela della proprietà industriale e riservatezza – Titolarità dei diritti - Responsabilità del Fornitore**

- 3.1 *(Tutela della proprietà industriale - Software)* Il Fornitore garantisce alla Committente che i prodotti forniti e la relativa documentazione non violano alcun diritto d'autore, brevetto o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi e che nessuna azione per contraffazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale da parte di, o in relazione a, detti prodotti e/o loro documentazione, è pendente dinanzi a qualsivoglia giudice. In particolare, nel caso in cui i prodotti acquistati contengano un software, il Fornitore dichiara e garantisce che tale software è originale, creato e realizzato dal Fornitore senza accesso a codici sorgente di terzi e che tale software non viola diritti di terzi.
- 3.2. *(Informazioni riservate)* Qualsiasi documento, disegno, modello, progetto, dato, informazione tecnica o industriale (sia su supporto cartaceo che informatico) trasmessa, consegnata e/o comunicata, anche verbalmente, dalla Committente al Fornitore o della quale il Fornitore sia in qualsiasi modo venuto a conoscenza, prima o in esecuzione del contratto (le "Informazioni Riservate"), rimarrà di esclusiva titolarità della Committente. Il Fornitore s'impegna pertanto ad utilizzare dette Informazioni Riservate soltanto nei limiti necessari alla corretta esecuzione del contratto, a non riprodurle o divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto della Committente e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale per garantirne la tutela. Le Informazioni Riservate, comunque trasmesse al Fornitore dovranno essere restituite alla Committente non appena esse non risultino più necessarie per l'esecuzione del contratto, unitamente ad ogni documento e ad ogni materiale, fornito dalla Committente per l'esecuzione del contratto o comunque di proprietà di quest'ultima. Resta inteso che, salvo diversi accordi scritti, gli obblighi di cui sopra vincoleranno il Fornitore per la durata della fornitura e per i 5 (cinque) anni successivi dalla data di cessazione della fornitura, indipendentemente dalla scadenza o risoluzione del rapporto regolato dalle presenti Condizioni. Il Fornitore dovrà attenersi alle presenti disposizioni anche quando la Committente trasmette o comunica al Fornitore Informazioni Riservate di propri clienti o di altri terzi.
- 3.3. *(Titolarità dei diritti di proprietà industriale)* Salvo diverso accordo scritto, quando il contratto comporta che sia il Fornitore ad elaborare il progetto, il disegno o le caratteristiche del prodotto, sulla base delle indicazioni più o meno dettagliate fornite dalla Committente, ogni informazione industriale realizzata in tale contesto dal Fornitore sarà di esclusiva titolarità della Committente, alla quale faranno capo tutti i diritti di utilizzazione economica, anche nel caso di invenzioni o ritrovati brevettabili o di opere dell'ingegno tutelate dalle norme sulla proprietà industriale e intellettuale. Del corrispettivo di tali diritti esclusivi di utilizzazione economica si è specificatamente tenuto conto al momento della fissazione del prezzo della fornitura. Resta inteso che in nessun modo il Fornitore potrà utilizzare i disegni, modelli o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale spettanti alla Committente per realizzare, direttamente od indirettamente, prodotti basati su tali disegni, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale, al di fuori degli scopi del contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali.
- 3.4 *(Responsabilità del Fornitore)* Il Fornitore terrà in ogni caso indenne e manlevata la Committente ed i clienti di quest'ultima per ogni e qualsiasi passività, perdita, danno, onere, costo o spesa di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali, subiti dalla Committente e derivanti da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi, in relazione ai prodotti acquistati dal Fornitore e fondati, in via non limitativa, sulla violazione di diritti di proprietà

	<b>Aur°el S.p.A. Via Foro dei Tigli,4</b> <b>47015 MODIGLIANA (FC)</b> <b>Tel. : 0546-941124 Fax. : 941660</b>	Mod C-00-7-96 <span style="float: right;">Stato</span> Standard: SA-01_01 Data: 11/10/13 Pag.: 3 di 7
<b>Condizioni Generali di Acquisto</b>	<b>Area di Destinazione : Funzione Acquisti</b>	

industriale e intellettuale di terzi nonché sulla violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui alle presenti Condizioni generali.

#### **4. Divieto di cessione del contratto e di sub-contratto**

- 4.1 (*Divieto di cessione*) Ciascun ordine di acquisto della Committente e ciascun contratto concluso sulla base delle presenti Condizioni generali non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi, neppure parzialmente, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 4.2 (*Divieto di subappalto e sub-fornitura*) Il Fornitore non potrà subappaltare o affidare a terzi in sub-fornitura prestazioni contrattuali o singole fasi delle prestazioni contrattuali concordate con la Committente, senza la previa autorizzazione scritta della stessa Committente a seguito di richiesta scritta del Fornitore contenente indicazione del terzo subappaltatore o subfornitore. In caso di subappalto o subfornitura, il Fornitore resterà comunque solidalmente responsabile con il subappaltatore o il subfornitore nei confronti della Committente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in capo al Fornitore.

#### **5. Consegna dei prodotti - Responsabilità per ritardo di consegna**

- 5.1 (*Modalità di consegna*) Tutti i prodotti ordinati saranno consegnati dal Fornitore alla Committente in conformità con le modalità, le date e le quantità specificate nel relativo ordine d'acquisto della Committente. In mancanza di espressa diversa indicazione nell'ordine di acquisto, la consegna dovrà avvenire DAP (luogo di destinazione convenuto) Incoterms® CCI, nel senso in cui tale espressione è definita nell'ultima versione *pro tempore* degli Incoterms® pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, restando inteso che ad ogni eventuale diverso termine di resa, concordato tra le parti utilizzando termini di resa Incoterms® CCI, dovrà, a propria volta, essere attribuito il significato ad esso attribuito dagli Incoterms® CCI *pro tempore*.
- 5.2 (*Ritardi o anticipi nelle consegne*) In ragione dell'organizzazione della produzione, i termini di consegna indicati dalla Committente nell'ordine d'acquisto sono da ritenersi quali termini tassativi e vincolanti per il Fornitore. Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo previa autorizzazione scritta da parte della Committente. Sono perciò altresì da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle date di consegna concordate, a meno che ciò non sia espressamente richiesto dalla Committente. La Committente si riserva di ritrasmettere al Fornitore, ad oneri e spese di quest'ultimo, qualsiasi unità di prodotto consegnata con più di 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di consegna specificata nell'ordine di acquisto, dovendosi considerare tali unità di prodotto come non consegnate. Ove la Committente decida, a propria discrezione, di accettare la consegna anticipata, ciò non potrà in alcun modo dare diritto al Fornitore all'anticipazione corrispettiva dei termini di pagamento concordati che, pertanto, decorreranno comunque dalla data di consegna originariamente pattuita; la Committente potrà inoltre addebitare al Fornitore le spese di immagazzinamento originate dalle consegne anticipate compensando tali spese con le eventuali somme dovute dalla Committente.
- 5.3 (*Responsabilità per ritardo di consegna – Penale - Compensazione*) Il Fornitore è tenuto ad informare la Committente non appena venga a conoscenza di un possibile ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto ai termini di consegna pattuiti. Fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori danni subiti e ad ogni altro rimedio, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna di qualsiasi unità del prodotto ordinato, rispetto ai termini di consegna previsti nell'ordine d'acquisto, il Fornitore riconoscerà alla Committente una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) del corrispettivo previsto per la fornitura dei prodotti non tempestivamente consegnati per ciascuna settimana di ritardo nella consegna dei prodotti. La Committente avrà la facoltà di compensare le somme dovute dal Fornitore al titolo che precede con ogni pagamento dovuto dalla Committente al Fornitore. La Committente avrà altresì il diritto di annullare il relativo ordine d'acquisto *in toto* o in parte e/o di risolvere il relativo contratto, dandone comunicazione scritta al Fornitore.
- 5.4 (*Riprogrammazione*) La Committente avrà il diritto di riprogrammare, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, la data di consegna dei prodotti, dandone comunicazione scritta al Fornitore con congruo anticipo.

#### **6. Prezzo e modalità di pagamento**

- 6.1 (*Prezzo*) Il prezzo che sarà indicato, di volta in volta, dalla Committente nell'ordine d'acquisto deve intendersi fisso ed invariabile. Laddove non diversamente stabilito, i prezzi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa a carico del Fornitore fino alla consegna dei prodotti alla Committente presso il luogo di volta in volta indicato, restando a carico del Fornitore anche le spese di imballaggio. I documenti di trasporto (DDT) dei prodotti

	<b>Aur°el S.p.A. Via Foro dei Tigli,4</b> <b>47015 MODIGLIANA (FC)</b> <b>Tel. : 0546-941124 Fax. : 941660</b>	<small>Mod C-00-7-96</small> <small>Stato</small> <b>Standard: SA-01_01</b> <b>Data: 11/10/13</b> <b>Pag.: 4 di 7</b>
<b>Condizioni Generali di Acquisto</b>	<b>Area di Destinazione : Funzione Acquisti</b>	

e le relative fatture dovranno indicare numero d'ordine, codice materiale e descrizione della merce cui si riferiscono.

- 6.2 (*Termini di pagamento*) La Committente corrisponderà al Fornitore il prezzo dei prodotti secondo i termini e le condizioni di pagamento previste nel relativo ordine di acquisto. Resta inteso che i pagamenti da effettuarsi con scadenza al 31/08 e 31/12 di ogni anno dovranno essere posticipati rispettivamente al 15/09 ed al 15/01. La Committente non accetterà alcun addebito per spese (a titolo esemplificativo per emissione ricevute bancarie) non espressamente concordate per iscritto. Resta inteso che la Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti in caso di inadempimento del Fornitore ovvero nel caso in cui, emergano in qualsiasi momento, circostanze dalle quali risulti ragionevolmente verosimile che il Fornitore non adempirà regolarmente alle proprie obbligazioni; detta sospensione dei pagamenti non legittimerà tuttavia il Fornitore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti della Committente.
- 6.3 (*Pagamenti pro quota*) Se non diversamente concordato per iscritto, in caso di consegne ripartite, i pagamenti saranno effettuati dalla Committente pro quota, per ciascuna consegna parziale, con riferimento alla relativa data di consegna. Il pagamento dei prodotti consegnati nell'ultima settimana del mese, se non previamente autorizzato dalla Committente, verrà gestito nei termini previsti per le consegne del mese successivo.

## **7. Ispezioni e controlli - Collaudo**

- 7.1 (*Ispezioni e Controlli*) La Committente avrà la facoltà, a proprio onere e spese, di far ispezionare, da propri rappresentanti, secondo le normali procedure della Committente, i prodotti ordinati e, in conseguenza di tale ispezione, di non accettare i prodotti ovvero i lotti che non abbiano superato le relative prove di verifica. Le citate ispezioni potranno avere luogo, a scelta della Committente, previo ragionevole preavviso scritto al Fornitore, presso gli stabilimenti del Fornitore ovvero al ricevimento dei prodotti presso il luogo di consegna convenuto.
- 7.2 (*Non accettazione*) Fatto salvo il diritto della Committente di respingere *in toto* o in parte la fornitura in caso di mancata accettazione dei prodotti ai sensi del precedente articolo, i prodotti respinti saranno sostituiti dal Fornitore, ad oneri e spese di quest'ultimo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di non accettazione della Committente. Nessun pagamento sarà dovuto dalla Committente al Fornitore per i prodotti respinti dalla Committente.
- 7.3 (*Collaudo e modalità di esecuzione*) Qualora le Parti concordino di sottoporre a collaudo i prodotti ordinati dalla Committente, se non diversamente convenuto, tale collaudo si terrà presso lo stabilimento della Committente, secondo procedure e tecniche di verifica conformi agli *standards* ed ai principi normalmente applicati per prodotti della stessa tipologia. Il Fornitore parteciperà alle prove di collaudo e presterà alla Committente tutta la collaborazione necessaria per la corretta esecuzione di tali prove. Qualora siano previsti installazione o montaggio dei prodotti, il suddetto collaudo si terrà ad installazione o montaggio avvenuto.
- 7.4 (*Esito negativo del collaudo*) In caso di esito negativo del collaudo, fatto salvo ogni ulteriore diritto della Committente, il Fornitore effettuerà, a proprie spese, gli interventi e le sostituzioni del caso per rendere, entro il termine più breve possibile, i prodotti conformi a quanto stabilito contrattualmente nonché per eliminare ogni eventuale vizio; a tali interventi o sostituzioni, se così richiesto dalla Committente, seguirà un ulteriore collaudo.
- 7.5 (*Esito positivo del collaudo*) L'esito positivo del collaudo sarà documentato da certificato di collaudo sottoscritto dal Fornitore e dalla Committente con indicazione delle eventuali riserve relative a vizi o a difformità di minore entità eventualmente riscontrati ed a cui il Fornitore dovrà rimediare, entro breve termine, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali danni. Il certificato di collaudo libererà il Fornitore solo dalla garanzia per le difformità ed i vizi palesemente riconoscibili, sempre che tali difformità e vizi non siano stati oggetto di riserva da parte della Committente o che il Fornitore non ne fosse a conoscenza.
- 7.6 (*Mancata presenza al collaudo del Fornitore*) Qualora il Fornitore dichiari di non voler presenziare al collaudo o, comunque, non vi presenzi, pur essendo stato avvisato della data del collaudo con una settimana di preavviso, l'eventuale certificato di collaudo (con o senza riserve) sottoscritto soltanto dalla Committente produrrà, ai fini del contratto, gli stessi effetti derivanti dal certificato di collaudo sottoscritto da entrambe le parti.
- 7.7 (*Prodotti acquistati dalla Committente per la rivendita*). In caso di prodotti acquistati dalla Committente per essere rivenduti, separatamente o incorporati in una linea di produzione o in un impianto, il collaudo vero e proprio dovrà essere ritenuto quello effettuato dalla Committente presso il proprio cliente (salvo che la Committente non dichiari

 <p><b>AUR EL S.p.A.</b> <b>Standard Amministrativo</b></p>	<p><b>Aur°el S.p.A. Via Foro dei Tigli,4</b> <b>47015 MODIGLIANA (FC)</b> <b>Tel. : 0546-941124 Fax. : 941660</b></p>	<p>Mod C-00-7-96 <span style="float: right;">Stato</span> Standard: SA-01_01 Data: 11/10/13 Pag.: 5 di 7</p>
<p><b>Condizioni Generali di Acquisto</b></p>	<p><b>Area di Destinazione : Funzione Acquisti</b></p>	

in ogni momento per iscritto di rinunciare al collaudo presso il cliente), mentre l'eventuale collaudo presso la Committente dovrà essere considerato come effettuato a titolo indicativo, con gli effetti previsti all'articolo 7.8 successivo.

7.8 *(Test, prove e collaudi a titolo meramente indicativo)*. Eventuali verifiche, test, prove, collaudi parziali ed eventuali dichiarazioni della Committente precedenti al collaudo finale, salvo esplicita dichiarazione scritta della Committente di volere rinunciare ad ogni ulteriore collaudo, dovranno essere intesi come effettuati a semplice titolo indicativo, non comportando dunque alcuna accettazione o presa in consegna della Committente né alcun effetto liberatorio per il Fornitore.

## **8. Garanzia contrattuale - Responsabilità del Fornitore – Rimedi - Pretese di terzi**

- 8.1 *(Garanzia per vizi e buon funzionamento)* Il Fornitore garantisce alla Committente che i prodotti sono conformi a quanto pattuito (ed in particolare conformi alle specifiche tecniche concordate e ad ogni eventuale campione approvato per iscritto dalla Committente) ed esenti da qualsiasi vizio, ivi compresi i vizi di fabbricazione, progettazione o materiali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.5. Il Fornitore garantisce il buon funzionamento del prodotto nonché la conformità dello stesso alle norme tecniche, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, alle norme sull'ambiente ed alle altre norme in vigore in Italia e nel luogo di destinazione del prodotto, purché tale luogo sia stato reso noto al Fornitore prima della consegna.
- 8.2 *(Durata della garanzia)* Il periodo di durata della garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data della consegna del prodotto alla Committente. Tuttavia, in caso di collaudo (salvo il caso in cui la Committente abbia dichiarato per iscritto di volere rinunciare al collaudo), la garanzia decorrerà dalla data della sottoscrizione del certificato di collaudo previsto dall'articolo 7.
- 8.3 *(Denuncia dei vizi)* La Committente potrà far valere la non conformità ovvero i vizi dei prodotti forniti, denunciando al Fornitore tali difformità e vizi per iscritto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della scoperta. La garanzia copre anche i vizi relativi a prodotti già venduti e consegnati dalla Committente ai propri clienti; tuttavia, quando il prodotto viene acquistato dalla Committente per essere venduto a terzi, separatamente o incorporato ad altri prodotti, il termine per la denuncia di 60 (sessanta) giorni decorrerà da quando la Committente riceverà notizia dal suo cliente dell'esistenza della relativa difformità o del relativo vizio.
- 8.4 *(Interventi in garanzia - Rimedi)* Ove i prodotti risultino affetti da difformità o vizi, la Committente potrà richiederne il ritiro, la riparazione o la sostituzione ad oneri e spese del Fornitore. A seguito della denuncia della Committente, il Fornitore è tenuto a ritirare e riparare, oppure a sostituire i prodotti non conformi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di detta comunicazione, in funzione delle indicazioni fornite dalla Committente. In alternativa a quanto precede, il Fornitore dovrà rimborsare alla Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia, il costo del prodotto difettoso maggiorato delle spese di trasporto che siano state sopportate dalla Committente, come indicato in un'apposita nota di debito emessa dalla Committente stessa a tal fine. La Committente potrà compensare dette note di debito con ogni pagamento dovuto al Fornitore. Inoltre, in caso di accertata difettosità e non conformità dei prodotti forniti alle specifiche pattuite, la Committente potrà rifiutare o sospendere il pagamento del prezzo di tali prodotti sino all'avvenuta eliminazione dei vizi, ove ciò sia possibile in tempo utile.
- 8.5 *(Danni)* Il Fornitore è tenuto a riconoscere alla Committente una riduzione del prezzo del prodotto in misura proporzionale al difetto ed al danno arrecato. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti nonché alla risoluzione del contratto e ad ogni altro diritto ad essa spettante in forza di norme di legge. In particolare, il Fornitore sarà responsabile anche per i danni relativi ad eventuali campagne di rientro dei prodotti, siano esse imposte per ordine dell'autorità o - in seguito al riscontro di difformità o vizi, anche dopo l'immissione sul mercato - per verificare l'estensione delle partite difettose, ovvero per altri ragionevoli motivi.
- 8.6 *(Durata della garanzia per le parti sostituite o riparate)* In caso di sostituzioni o riparazioni di parti o dell'intero prodotto, il termine di garanzia per la parte o per l'intero prodotto in questione ricomincerà a decorrere dalla data della sostituzione o dalla data di completamento dell'intervento di riparazione.
- 8.7 *(Attestato di certificazione)* Ove richiesto dalla Committente, il Fornitore è tenuto a predisporre ed a consegnare immediatamente alla Committente un attestato di certificazione in cui, nei termini e secondo il testo da concordarsi tra le parti, si dichiara per iscritto che il prodotto fornito e le lavorazioni effettuate sono conformi a quanto pattuito.

	<b>Aur<sup>o</sup>el S.p.A. Via Foro dei Tigli,4</b> <b>47015 MODIGLIANA (FC)</b> <b>Tel. : 0546-941124 Fax. : 941660</b>	<small>Mod C-00-7-96</small> <small>Stato</small> <b>Standard: SA-01_01</b> <b>Data: 11/10/13</b> <b>Pag.: 6 di 7</b>
<b>Condizioni Generali di Acquisto</b>	<b>Area di Destinazione : Funzione Acquisti</b>	

- 8.8 *(Responsabilità del Fornitore)* Il Fornitore è tenuto altresì a rispondere delle difettosità dei prodotti forniti secondo gli stessi obblighi a cui è tenuto il produttore nei confronti del consumatore finale. Qualora la Committente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai prodotti, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, a causa di violazione da parte del Fornitore delle prescrizioni di cui al presente articolo 8, nonché in ogni caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, il Fornitore si impegna a tenere indenne ed a manlevare la Committente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti alla Committente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi, restando inteso che, in caso di controversia, la Committente avrà in ogni caso diritto di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna altresì, sin d'ora, ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare la Committente in relazione a quanto precede ed a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi.
- 8.9 *(Responsabilità del Fornitore per fatto del personale)* Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare alla Committente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori.
- 8.10 *(Personale del Fornitore - conformità alle norme vigenti)* Il Fornitore si avvarrà di proprio personale, garantendo un adeguato livello di preparazione tecnico-professionale, nonché una costante e permanente formazione del medesimo, ai fini della migliore esecuzione dei contratti oggetto delle presenti Condizioni generali. Nessun rapporto intercorrerà tra la Committente ed il personale del Fornitore, né tra la Committente ed eventuali collaboratori, ausiliari, subappaltatori e/o vettori incaricati dal Fornitore; la Committente stessa non potrà esercitare alcun potere direttivo nei confronti di tali soggetti o comunque ingerirsi nell'organizzazione delle loro attività che verrà gestita unicamente dal Fornitore. Il Fornitore si impegna altresì ad assicurare al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quanto stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi in vigore per la categoria di appartenenza, nonché il regolare adempimento dei relativi obblighi contributivi e previdenziali. Inoltre lo stesso è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza del lavoro applicabili (quali a titolo esemplificativo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008).
- 8.11 *(Pretese di terzi)* Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi pretesa che il personale e/o terzi, pubblici o privati, collaboratori e/o ausiliari, e/o subappaltatori incaricati dallo stesso Fornitore dovessero avanzare nei suoi confronti in ogni tempo ed in dipendenza di violazioni delle presenti Condizioni generali da parte del Fornitore ed a risarcire la Committente di eventuali danni o spese sostenute in conseguenza di azioni giudiziarie intraprese dai predetti soggetti ed avente ad oggetto tali pretese.

## **9. Difettosità ricorrenti - Rimedi**

- 9.1 *(Responsabilità del Fornitore per difettosità ricorrente)* Nel caso in cui si sviluppino nei prodotti forniti una difettosità o non conformità al contratto di tipo ricorrente e/o epidemico ("difettosità ricorrente"), è fatto obbligo al Fornitore di rimuovere le cause di tale difettosità, con modalità tecniche di intervento da stabilirsi in accordo con la Committente. Le spedizioni di tali prodotti non ancora consegnati saranno sospese, su richiesta della Committente, fino a completa eliminazione della causa che ha originato la difettosità ricorrente. Qualora, 30 (trenta) giorni dopo la data in cui la Committente ha notificato al Fornitore l'esistenza della difettosità ricorrente, il Fornitore non abbia ancora provveduto a rimediare, la Committente avrà il diritto di annullare l'ordine di acquisto e/o recedere dal contratto sospeso, senza alcuna responsabilità in capo alla stessa nei confronti del Fornitore, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno nonché ogni altro eventuale rimedio.
- 9.2 *(Sostituzione, rimborso)* Qualora il Fornitore trovi una soluzione alla difettosità ricorrente, di soddisfazione per la Committente, tutte le unità di prodotto successivamente consegnate alla Committente dovranno incorporare le modifiche volte a rimediare al difetto ed il Fornitore dovrà sostituire gratuitamente, a proprio onere e spese, tutte le unità di prodotto, precedentemente consegnate alla Committente, che siano affette da tale difettosità ricorrente; il Fornitore dovrà inoltre rimborsare alla Committente i danni subiti e le spese da questa sostenute per l'individuazione e la sostituzione dei prodotti difettosi.

## **10. Recesso e risoluzione**

- 10.1 *(Recesso)* Nell'ipotesi di ordini d'acquisto effettuati nell'ambito di un rapporto di fornitura ad esecuzione continuata o periodica, la Committente potrà recedere dal contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante

	<b>Aur°el S.p.A. Via Foro dei Tigli,4</b> <b>47015 MODIGLIANA (FC)</b> <b>Tel. : 0546-941124 Fax. : 941660</b>	<small>Mod C-00-7-96</small> <small>Stato</small> <b>Standard: SA-01_01</b> <b>Data: 11/10/13</b> <b>Pag.: 7 di 7</b>
<b>Condizioni Generali di Acquisto</b>	<b>Area di Destinazione : Funzione Acquisti</b>	

lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, termine che il Fornitore dichiara di ritenere congruo in relazione alla natura della propria attività.

10.2 (*Risoluzione per inadempimento*) Ciascun contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali, potrà inoltre essere risolto, in tutto o in parte, dalla Committente con effetto immediato mediante notifica scritta al Fornitore, tramite lettera raccomandata A/R, nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente ad un proprio obbligo contrattuale derivante dall'ordine di acquisto della Committente o ad obblighi di legge e non abbia posto rimedio a tale inadempimento entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla contestazione scritta inviata dalla Committente a tal fine.

### **11. Legge applicabile – Foro competente – Lingua e testo facente fede**

11.1 (*Legge applicabile*) I contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali saranno sottoposti alla legge italiana. In caso di vendita internazionale troverà, in particolare, applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili sottoscritta a Vienna l'11 aprile 1980.

11.2 (*Risoluzione delle Controversie - Foro competente*) Qualora al contratto concluso sulla base delle presenti Condizioni generali, siano applicabili le norme sulla sub-fornitura di cui alla L. n. 192 del 18 giugno 1998, le parti sottoporranno ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione delle presenti Condizioni generali e dei contratti conclusi sulla base delle stesse Condizioni generali, ad un previo tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato competente per il territorio in cui ha sede il Fornitore, a condizione che la stessa si trovi in Italia. Qualora non si pervenga ad una conciliazione nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero qualora non trovi applicazione la summenzionata L. n. 192 del 18 giugno 1998, per qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni generali o in relazione alle medesime sarà competente in via esclusiva il giudice del Foro di Forlì. A parziale deroga a quanto precede, la Committente avrà la facoltà, a propria discrezione, di agire presso il giudice competente per il luogo in cui si trovi/no sede legale, magazzini ovvero altri uffici del Fornitore.

11.3 (*Lingua e testo facente fede*) Il testo delle presenti Condizioni generali in lingua italiana è il solo testo facente fede tra le parti.

Aurel S.p.A.

#### **Per accettazione**

Luogo, data: \_\_\_\_\_ Il Fornitore \_\_\_\_\_

(timbro e firma)

Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso il contenuto delle Condizioni Generali d'Acquisto di **Aurel S.p.a.** riportate nel presente documento. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

1.1 (Applicabilità delle condizioni generali); 1.2 (Modifiche alle condizioni generali); 2.1 (Accettazione degli ordini di acquisto – Conclusione del contratto); 2.2 (Fabbricazione di prodotti su indicazioni della Committente – Esclusiva); 2.3 (Fabbricazione di prodotti su campione); 2.4 (Modifiche alle caratteristiche e specifiche tecniche dei prodotti); 3 (Tutela della proprietà industriale e riservatezza – Titolarità dei diritti - Responsabilità del Fornitore); 4 (Divieto di cessione, subappalto e sub-fornitura); 5 (Consegne dei prodotti – Responsabilità per ritardo di consegna – Penale – Compensazione); 6.2 (Termini di pagamento e sospensione dei pagamenti); 7 (Ispezioni e controlli – Collaudo); 8 (Garanzia contrattuale - Responsabilità del Fornitore – Rimedi - Pretese di terzi); 9 (Difettosità ricorrenti - Rimedi); 10.1 (Recesso); 10.2 (Risoluzione per inadempimento); 11.1 (Legge applicabile); 11.2 (Risoluzione delle Controversie - Foro competente).

#### **Per accettazione**

Luogo, data: \_\_\_\_\_ Il Fornitore \_\_\_\_\_

(timbro e firma)